

Allegato:

Lotto n.4)

**CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E D&O
DI BRESCIA INFRASTRUTTURE**

Stipulata tra:

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2016

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2017

Scadenza anniversaria non prevista

Premio lordo annuale €.....

Frontespizio	4
Sezione 1 - Definizioni e soggetti	5
Sezione 2 - Condizioni Generali di Assicurazione.....	12
Art. 2.1 Imputabilità delle dichiarazioni.....	12
Art. 2.2 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto	13
Art. 2.3 Ripartizione del danno	13
Art. 2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche	13
Art. 2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza.....	13
Art. 2.6 Surrogazione e cooperazione	14
Art. 2.7 Ordine dei pagamenti	15
Art. 2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati	15
Art. 2.9 - Recesso dell'Assicuratore.....	15
Art. 2.9.1 - Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione base)	15
Art. 2.9.2 - Recesso per aggravamento del rischio (opzione base).....	16
Art. 2.10 Reclami	16
Art. 2.11 Legge applicabile	16
Art. 2.12 Giurisdizione e foro competente.....	16
Art. 2.13 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede.....	17
Art. 2.14 Massimale	17
Art. 2.15 Altra assicurazione.....	18
Art. 2.16 - Revisione del prezzo	19
Art. 2.17 - Pagamento del premio.....	19
Art. 2.18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	20
Art. 2.19 - Clausola intermediari.....	20
Art. 2.20 - Coassicurazione e delega	20
Art. 2.21 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010	21
Art. 2.22 - Disciplina dell'appalto.....	21
Art. 2.23 - Clausole vessatorie.....	21
Art. 2.24 - Fatto noto	22
Art. 2.25 - Trattamento dei dati (eventualmente integrare con modello di nomina personale trattamento dati del cliente)	22
Sezione 3 - Condizioni di Assicurazione	23

Art. 3.1 Responsabilità degli Amministratori	23
Art. 3.2 Garanzie di rimborso per la Società.....	23
Art. 3.3 Garanzia “a secondo rischio” degli Amministratori non esecutivi	23
Art. 3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali	24
Art. 3.5 Spese per cauzione	24
Art. 3.6 Spese di emergenza	24
Art. 3.7 Legale interno.....	24
Art. 3.8 Spese per estradizione	24
Art. 3.9 Spese per la partecipazione all’Investigazione.....	24
Art. 3.10 Spese di gestione della crisi con l’Autorità	25
Art. 3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione	25
Sezione 3.1 - Estensioni	25
Art. 3.1.1 Periodo di osservazione	25
Art. 3.1.2 Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica.....	25
Art. 3.1.3 Nuove Controllate.....	26
Sezione 3.2 - Esclusioni	26
Art. 3.2.1 Condotte dolose.....	26
Art. 3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta	27
Art. 3.2.3 Danno alla persona / danno a cose	27
Art. 3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato.....	28
Art. 3.2.5 RC Professionale (in forma parziale).....	28
Art. 3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile.....	29
Sezione 4 - Gestione dei sinistri	30
Art. 4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento.....	30
Art. 4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento.....	30
Art. 4.3 Richieste di risarcimento collegate	30
Art. 4.4 Conduzione della difesa.....	31
Art. 4.5 Anticipo delle Spese di difesa.....	31
Art. 4.6 Pagamento delle Spese di difesa.....	31
Art. 4.7 Consenso dell’Assicuratore.....	32

Frontespizio

Polizza numero:

1) **Contraente / Società** Ragione sociale: Brescia Infrastrutture Srl . Indirizzo: Via Triumplina Brescia

2) **Periodo di validità della polizza:** L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 1 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2016 28/02/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2017

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30/06/2016 E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

3) **Massimale:** Massimale per tutte le **Perdite pecuniarie** e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascuna annualità assicurativa: € 5.000.000,00 e € 1.250.000,00 per costi di difesa.

4) **Sottolimiti:** In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente punto 3) si applicano i seguenti **Sottolimiti** aggregati che sono parte del **Massimale** di cui sopra e non in aggiunta ad esso:

- a. **Spese di gestione della crisi con l'Autorità:** € 150.000,00
- b. **Spese di emergenza:** 20% del **Massimale**
- c. **Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di Agente inquinante:** € 200.000,00

5) **Data di continuità:** 17/04/2012

6) **Data di retroattività:** illimitata

7) **Periodo di osservazione:** In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione di 72 mesi a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile:

- 1 anno: 25% dell'ultimo premio annuo;
- 2 anni: 50% dell'ultimo premio annuo;
- 3 anni: 75% dell'ultimo premio annuo;
- 4 anni: 100% dell'ultimo premio annuo;
- 5 anni: 125% dell'ultimo premio annuo;

- 6 anni: 150% dell'ultimo premio annuo.

8) Territorialità: Mondo intero esclusi USA e Canada

Sezione 1 - Definizioni e soggetti

I termini sotto elencati hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:

1.1 **Agente inquinante:** qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

1.2 **Amministratore di Ente esterno:** qualsiasi persona fisica che sia stata o sia o durante il **Periodo di validità della polizza** diverrà, su specifica richiesta della Società, un **Amministratore, trustee**, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno.

1.3 **Amministratore non esecutivo:** qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del **Contraente** alla data di decorrenza del, o comunque durante il, **Periodo di validità della polizza**, a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo di gestione della Società e (ii) non sia dipendente della Società o comunque non ricopra nella stessa incarichi analoghi.

1.4 **Assicurato:** ciascuna Società e ciascuna Persona assicurata.

1.5 **Atto illecito:** 1) con riferimento alle **Persone assicurate:** a) qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione, (ii) violazione dei propri doveri (iii) dichiarazione erronea o falsa e (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto compiuto da una **Persona assicurata** nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di **Persona assicurata** di cui al punto 1.18 della presente polizza; (v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una **Persona assicurata** in ragione del proprio operato in detta qualità; b) qualsiasi **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**; 2) con riferimento alle **Società:** a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una **Società**, ma esclusivamente in relazione ad una **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari**; 3) con riferimento ai **Legali interni:** a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni presso la **Società**, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; si precisa che, in parziale deroga dell'art. 1900 cc, la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave; b) in ogni caso la presente definizione di **Atto illecito** non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni che:

- non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il Legale interno e la Società;
- non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della società stessa; o che
- sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario.

1.6 **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro:** qualsiasi effettivo o contestato Atto illecito relativo a rapporti di lavoro con la Società o un Ente esterno.

1.7 **Autorità:** qualsiasi Autorità civile, amministrativa o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.

1.8 **Controllata:** società in cui il Contraente alla data o prima dell'inizio del **Periodo di validità della polizza** oppure, ai sensi e per gli effetti dell'Estensione *Nuove controllate* di cui al paragrafo 3.1.3 che segue, durante il **Periodo di validità della polizza:** (i) direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50%) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o (ii) nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o (iii) in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

1.9 **Danno all'ambiente:** (i) Qualunque scarico dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra; (ii) qualsiasi richiesta o direttiva dell'Autorità di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.

1.10 **Ente esterno:** qualsiasi ente che: (i) non sia una Controllata; (ii) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un *asset manager*, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di *private equity*, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare. (iii) non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (*US Securities and Exchange Commission*) e non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della *Section 13* del *US Securities Exchange Act* del 1934.

Resta inteso che saranno in ogni caso considerati **Enti esterni** gli enti eventualmente elencati come tali in apposita Appendice alla presente polizza.

1.11 **Evento critico nei rapporti con l'Autorità:** (i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il **Periodo di validità della polizza** da un'Autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CONSOB e Banca d'Italia) che comporti la

produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di **Persone assicurate**; *(ii)* la pubblica notizia di quanto sopra; *(iii)* il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il **Periodo di validità della polizza**, di una formale richiesta da parte di un'Autorità che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**.

1.12 **Investigazione**: qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una **Società** o di un **Ente esterno** di una **Persona assicurata** nella sua qualità di **Persona assicurata** di una **Società** o di un **Ente esterno**: *(i)* promosso da una **Autorità**, fatta eccezione per la *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), dal momento in cui una **Persona assicurata**: a) ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**; b) è identificata per iscritto dall'**Autorità** come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione; *(ii)* promosso dalla SEC, dal momento in cui una **Persona assicurata** riceve la notifica di un *subpoena*. Un'Investigazione si considera avviata nel momento in cui la **Persona assicurata** viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.

1.13 **Legale interno**: Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella **Società**, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un **Atto illecito**, il ruolo di legale interno.

1.14 **Omicidio colposo o preterintenzionale**: *(i)* omicidio colposo: qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona; *(ii)* omicidio preterintenzionale: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell'agente, abbia invece cagionato la morte di una persona

1.15 **Operazione**: uno qualunque tra i seguenti eventi: *(i)* il **Contraente** si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure *(ii)* qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una **Controllata**) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del **Contraente** o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del **Contraente**; oppure *(iii)* il **Contraente** viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.

1.16 **Perdita pecuniarie**: i danni patrimoniali e le **Spese di difesa** che qualsiasi **Assicurato** sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'Assicuratore, in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente polizza.

La definizione di **Perdita pecuniaria** comprende altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto.

La definizione di **Perdita pecuniaria** comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla di cui alla presente Polizza.

Con esclusivo riferimento alle **Persone assicurate** la definizione di **Perdita pecuniaria** comprende altresì le **Spese per la partecipazione all' investigazione**.

In ogni caso, la definizione di "**Perdita pecuniaria**" non comprende: *(i)* le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa, fatto salvo il caso in cui una **Persona assicurata** sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della **Società** o dell'**Ente esterno**, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la **Società** o l'**Ente esterno** non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa di situazione di insolvenza. *(ii)* la retribuzione o i *benefits* relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi **Persona assicurata**; *(iii)* qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e *(iv)* qualsiasi altra voce non assicurabile in base alla legge applicabile. Con riferimento alla sola garanzia 1.3, per **Richieste di risarcimento** che affermano l'inadeguatezza del corrispettivo pagato per l'acquisizione di tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente, ovvero per l'acquisto di tutti (o sostanzialmente tutti) i beni di tale ente, la definizione di **Perdita pecuniaria** non comprende quella parte di condanna o transazione che rappresenta l'incremento di tale corrispettivo, mentre include le relative **Spese di difesa** sostenute.

1.17 Periodo di osservazione: Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di validità della polizza** nel quale può essere notificata all'Assicuratore una **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante tale periodo, *(i)* per un **Atto illecito**, o *(ii)* per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza** in caso di **Investigazione**, **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, o procedimenti instaurati nei confronti della **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza.

1.18 Persona assicurata: qualsiasi persona fisica che è stata, è, o durante il **Periodo di validità della polizza**, diverrà: *(i)* un amministratore della **Società**, ovvero un: a) membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione); b) membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; c) direttore generale ex art. 2396 c.c.; d) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998 ; e) *compliance officer*; f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella **Società** analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O); g) amministratori di fatto; h) **Shadow director**: i) **Risk Manager**; j) **Investor**

relator, l) revisore contabile, ma non un revisore esterno, né un curatore, né un liquidatore (salvo non sia liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria), né un commissario, né un amministratore giudiziario o straordinario; (ii) un dipendente (ivi inclusi i dirigenti) della Società: a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società; b) con riguardo ad una **Richiesta di risarcimento** che adduca un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**; oppure c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una Società di cui al punto (i) che precede in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un **Atto illecito**; d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; e) responsabile della *privacy* ex D.Lgs. 196/2003; (iii) qualsiasi persona fisica nominata quale futuro amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una Società. (iv) un **Amministratore di Ente esterno**; ma solo nel caso e nella misura in cui tale **Persona assicurata** agisca in nome e per conto della Società nell'esercizio delle funzioni di cui ai punti da (i) a (iv) che precedono.

La definizione di **Persona assicurata** comprende altresì: (v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una **Persona assicurata**; e (vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una **Persona assicurata** deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi **Richiesta di risarcimento** relativa ad un **Atto illecito** di detta **Persona assicurata**.

1.19 **Proposta**: qualsiasi documento messo a disposizione dell'**Assicuratore** in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una **Società** e tutte le altre informazioni comunque fornite all'**Assicuratore**.

1.20 **Provvedimento giudiziale restrittivo**: qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ed in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza: (i) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della **Persona assicurata**; (ii) l'interdizione della **Persona assicurata** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (iii) la restrizione della libertà personale della **Persona assicurata**; (iv) l'espulsione della **Persona assicurata** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato

1.21 **Richiesta di risarcimento**: (i) qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito**; (ii) qualsiasi procedimento penale o **Investigazione** promossa nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito** specificamente contestato a tale **Persona assicurata**; (iii) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**.

La definizione di **Richiesta di risarcimento** comprende altresì: a) le **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari**; b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione; c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza; e d) qualsiasi **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**.

1.22 **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari**: qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione: a) per i procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una **Società**, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una **Persona assicurata**, e b) per le **Investigazioni di una Società**, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un **Assicurato** e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una **Società**, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa: (i) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una **Società** o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (ii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una **Società** in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (iii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una **Società** per conto di tale **Società**.

La presente definizione di **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non** comprende: le **Richieste di risarcimento** avanzate da un dipendente o da un **Amministratore** di una **Società** basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi *warrants* e opzioni.

1.23 **Richiesta di risarcimento USA**: qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.

1.24 **Shadow director**: qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una **Società**, sia considerato *shadow director* di qualsiasi **Società** ai sensi dal paragrafo 251 del *Companies Act* inglese del 2006 o leggi analoghe in altri Paesi.

1.25 **Società (i) il Contraente; (ii) qualsiasi Controllata; e (iii) il curatore fallimentare del Contraente o della Controllata.**

1.26 **Spese di difesa (i) le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell'Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale Richiesta di risarcimento; e (ii) le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia. Nel**

caso di **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari** instaurate all'estero, la definizione di **Spese di difesa** comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall'Assicurato per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell'attività di difesa dinanzi all'autorità competente estera.

La definizione di **Spese di difesa non** comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle **Società**.

1.27 Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali:
(i) le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'Assicuratore da parte della **Persona assicurata** al fine di ottenere la revoca di un **Provvedimento giudiziale restrittivo illegittimo** emesso nei suoi confronti durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento in garanzia**. Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le **Spese di difesa** per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza il **Provvedimento giudiziale restrittivo**. (ii) nel caso dell'emissione di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** a carico della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento in garanzia**, tutte le spese ed i costi che gravano sulla **Persona assicurata** e che l'Assicuratore si impegna a pagare direttamente al terzo creditore, derivanti da: (a) istruzione scolastica per i figli sino alla maggiore età; (b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile; (c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete *internet*; e (d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica a condizione che:

- la **Persona assicurata** abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo**;

- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto d'indennizzo garantito dall'**Autorità** emittente il **Provvedimento giudiziale restrittivo** in favore della **Persona assicurata** ed entro il limite di Euro 60.000 (sessantamila) per ogni **Persona assicurata** ed Euro 200.000 (duecentomila), in aggregato, per tutto il **Periodo di validità della polizza**;

- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dall'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo** e sino alla revoca dello stesso, ma, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

La definizione di **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**

1.28 **Spese di gestione della crisi con l'Autorità:** Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'Assicurato in relazione alla gestione di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di **Spese di gestione della crisi con l'Autorità** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**

1.29 **Spese per cauzione:** il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'Autorità giudiziaria in sede penale a carico della **Persona assicurata**, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza

1.30 **Spese per estradizione:** le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'Assicuratore da parte della **Persona assicurata** per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'Autorità di concedere l'extradizione della **Persona assicurata** dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.

1.31 **Spese per la partecipazione all'Investigazione:** le spese, diritti ed onorari, fatta eccezione per la remunerazione delle **Persone assicurate**, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle **Società**, sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore da parte o per conto di una **Persona assicurata** in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione.

1.32 **Spese per mitigare il danno alla reputazione:** le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla **Persona assicurata**, in caso di **Richiesta di risarcimento** in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale **Richiesta di risarcimento** su di essa.

1.33 **Investor Relator** Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di Amministratore o dipendente di una **Società quotata**, gestisce i rapporti con investitori ed intermediari rappresentando la Società presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l'Impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.

Sezione 2 - Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 Imputabilità delle dichiarazioni

Con particolare riferimento alla **Proposta** ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.9.1 di polizza: (i) nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una **Persona assicurata** potrà essere imputata ad altra **Persona assicurata**; (ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una **Società** saranno imputate a

tale Società e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il Contraente saranno imputate a tutte le Società.

Art. 2.2 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**), le **Spese di difesa**, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra **Assicurati** ed **l'Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche

La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Art. 2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza

(i) Offerta di strumenti finanziari USA: Per qualunque obbligo di reporting o di registrazione richiesto dalla United States Security Commission, avvenuto per la prima volta durante il **Periodo di polizza**, la presente polizza non coprirà **Richieste di risarcimento** attinenti un **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** avanzate o mantenute all'interno di tale giurisdizione, o basate o attribuibili a legislazioni degli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti a meno che la **Contraente**

abbia dato all'Assicuratore notizia di tele registrazione o obbligo di reporting e l'Assicurato abbia accettato le modifiche alle condizioni che l'Assicuratore abbia ritenuto appropriate.

La presente disposizione non è applicabile a Strumenti finanziari acquisiti o venduti in come stabilito dalla Rule 144A del Securities Act (US) del 1933.

(ii) Controllate e Ente esterno: La copertura assicurativa in favore di ogni **Controllata** e delle relative **Persone assicurate** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Controllata** e prima che tale ente abbia cessato di essere una **Controllata** e per il solo periodo in cui la **Persona assicurata** ha agito e risulta qualificabile come **Persona assicurata**, ai sensi della presente polizza. La copertura assicurativa in favore di ogni **Ente esterno** e dei relativi **Amministratori di Ente esterno** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Ente esterno** e prima che tale ente abbia cessato di essere un **Ente esterno** e per il solo periodo in cui l' **Amministratore di ente Esterno** ha agito e risulta qualificabile come **Amministratore di Ente esterno**, ai sensi della presente polizza.

In ogni caso, previa richiesta del **Contraente**, l'Assicuratore potrà estendere la copertura assicurativa anche per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi prima dell'acquisizione di una **Controllata** a condizione che il **Contraente** accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'Assicuratore.

(iii) Operazione: Se durante il **Periodo di validità della polizza** ha luogo un'Operazione, le **Garanzie** e le **Estensioni** di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** occorsi prima della data di effetto dell'Operazione.

Art. 2.6 Surrogazione e cooperazione

Nel momento in cui l'Assicuratore effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato o meno interamente tenuto indenne.

Il diritto di surrogazione nei confronti delle **Persone assicurate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi **Autorità giudiziaria** o amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto la propria responsabilità per tale atto, con relativa applicazione dell'Esclusione di cui alla clausola 3.2.1 di Polizza.

L'Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'Assicuratore, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e

rivalsa - ivi compresa la firma di documenti che consentano all'Assicuratore di agire in nome dell'Assicurato - ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

Art. 2.7 Ordine dei pagamenti

In caso di **Perdite pecuniarie** derivanti da una **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore dovrà indennizzare tali **Perdite pecuniarie** nell'ordine di presentazione.

Nel caso in cui **Massimale** non fosse sufficientemente capiente per il rimborso di tutte le **Perdite pecuniarie** così come presentate, l'Assicuratore dovrà: (a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** sopportate dalle **Person**e assicurate nel caso in cui la **Società** non abbia indennizzato tali **Person**e assicurate; e (b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, concordare con il **Contraente** l'ordine e gli importi da assegnare ai fini dell'indennizzo alle rimanenti **Perdite pecuniarie** .

I pagamenti effettuati sulla base di tale ordine libereranno l'Assicuratore da qualsiasi obbligo di indennizzo ai sensi della presente polizza

Art. 2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il **Contraente** agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli **Assicurati** - essendone all'uopo debitamente autorizzato - nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia nel caso di un'**Operazione**, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del **Contraente**, ciascun **Assicurato** agirà in nome e per conto proprio.

Art. 2.9 - Recesso dell'Assicuratore

L'Assicuratore ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 2.9.1 - Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.9.2 - Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 180 (centoottanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Art. 2.9.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 2.9.1 e 2.9.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.18 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 2.9.1 e 2.9.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 2.10 Reclami

Eventuali reclami possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:.....

Art. 2.11 Legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

Art. 2.12 Giurisdizione e foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede il Contraente.

Art. 2.13 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 2.14 Massimale

Il **Massimale** di cui al punto 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascun **Periodo annuale di validità della polizza**, a prescindere dal numero di **Assicurati** e dal numero di **Richieste di risarcimento**.

Le **Richieste di risarcimento** collegate si considerano avanzate durante il medesimo **Periodo annuale di validità della polizza** o durante il medesimo **Periodo di osservazione** e sono pertanto soggette ad un unico **Massimale**.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% (venticinque per cento) del **Massimale**.

Tuttavia l'Assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per **perdite pecuniarie** per sostenere quelle **spese di difesa** che superino il limite del quarto del massimale. In tal caso il massimale per **perdite pecuniarie** sarà ridotto di pari importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Il **Massimale** per il **Periodo di osservazione** è parte del **Massimale** del **Periodo di validità della polizza** e non in aggiunta ad esso.

Art. 2.15 Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, *etc.*) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'**Assicurato** ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un **Assicurato**, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'**Assicuratore** in favore di tale **Assicurato** quale **Perdita pecuniaria** ai sensi della presente polizza.

(i) **Garanzia per l'Amministratore di Ente esterno:** Ai sensi del Paragrafo 1.1(ii) della presente polizza, la garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno** opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'**Assicuratore** quindi sarà tenuto al pagamento delle **Perdite pecuniarie** derivanti da un **Atto illecito** commesso da un **Amministratore di Ente esterno** sole nel caso in cui:

(i) L'**Ente esterno** sia incapace di indennizzare la **Perdita pecuniaria** a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;

(ii) la **Perdita pecuniaria** non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'**Ente esterno** o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori sia emessa dall'**Assicuratore**, il **Massimale** della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

(ii) Estensione di garanzia per il Legale interno

Con riferimento agli **Atti illeciti** commessi da un **Legale interno** della Società, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale **Legale interno**.

Art. 2.16 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.2 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2.17 "Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 2.17 - Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Assicuratore dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato anche per il tramite del Broker Marsh S.p.A

Art. 2.18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti alla scadenza, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di liquidazione;
- c) sinistri senza seguito;
- d) sinistri respinti.

Art. 2.19 - Clausola intermediari

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: Marsh Spa, in qualità di Broker, ai sensi della Legge D. Lgs 209/05.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 2.20 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.21 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2.22 - Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 2.23 - Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

Art. 2.24 - Fatto noto

Alle situazioni o circostanze per le quali, antecedentemente alla stipula del contratto, la Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o ha avuto formale conoscenza dell'evento dannoso, si applicano le disposizioni dell'art. 3.2.2. In ogni caso, le situazioni o circostanze di cui la Contraente ha avuto formale conoscenza dopo la presentazione dell'offerta non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

Art. 2.25 - Trattamento dei dati

Il Contraente, l'Assicurato, la Società ed il Broker (congiuntamente dette anche "le parti") dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto/polizza di assicurazione le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Sezione 3 - Condizioni di Assicurazione

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** e tempestivamente comunicate per iscritto all'Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*).

In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella **Proposta** o ad essa allegati o comunque forniti dal **Contraente** all'Assicuratore e formanti parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

Art. 3.1 Responsabilità degli Amministratori

(i) la **Persona assicurata** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**; (ii) l'**Amministratore di Ente esterno** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici);

Si precisa che, in parziale deroga dell'art. 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) operano anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave, fermo restando l'esclusione della responsabilità amministrativa per danni all'erario e alla pubblica amministrazione in genere.

Art. 3.2 Garanzie di rimborso per la Società

(i) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla **Persona assicurata**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**; (ii) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all'**Amministratore di Ente esterno**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di un **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**;

Art. 3.3 Garanzia "a secondo rischio" degli Amministratori non esecutivi

Qualsiasi **Amministratore non esecutivo** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei suoi confronti per qualsiasi **Atto illecito**.

La presente garanzia è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a "*secondo rischio*", entro il limite del **Massimale del Frontespizio**, e non potrà quindi essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il massimale di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia a "*secondo rischio*") rispetto alla presente polizza; e (ii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le **Perdite pecuniarie** del quale possa beneficiare qualsiasi **Amministratore non esecutivo**.

Art. 3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile - 25% (venticinque per cento) del **Massimale**. L'Assicuratore, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali**.

Art. 3.5 Spese per cauzione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per cauzione** sostenute da parte della **Persona assicurata** nel corso del **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia

Art. 3.6 Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali **Spese di difesa** sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4(c) del Frontespizio.

Art. 3.7 Legale interno

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni **Legale interno** della **Società** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Legale interno** ma solo per quegli **Atti illeciti** commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la **Società**.

Art. 3.8 Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per estradizione** derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

Art. 3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per la partecipazione all'Investigazione** che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto

dell'Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una Investigazione.

Art. 3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Investigazione, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del Sottolimito indicato al punto 4(a) del Frontespizio, dalle Spese di gestione della crisi con l'Autorità a fronte dell'occorrenza di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità che non rientri nella definizione di Richiesta di risarcimento o Investigazione.

Art. 3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previo verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione che siano conseguenza diretta di una Richiesta di risarcimento garantita dalla presente polizza.

Sezione 3.1 - Estensioni

Art. 3.1.1 Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione indicato al punto 7 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza.

Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione qualora abbia luogo un'Operazione, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio.

Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

Art. 3.1.2 Periodo di osservazione "Lifetime" per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna Persona Assicurata che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un Periodo di Osservazione di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'Operazione:

- i) la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) e la Contraente dovesse decidere di non attivare il Periodo di osservazione; oppure
- ii) nel caso in cui la presente polizza sia stata rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) solo se tale altra polizza di assicurazione non preveda retroattività di copertura

Art. 3.1.3 Nuove Controllate

La definizione di società **Controllata** sarà automaticamente estesa alla nuova controllata che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:

- i) la società o una sua controllata: a) abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the counter) negli Stati Uniti; o b) sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America; e, alla data di decorrenza della polizza, abbia un totale attivo superiore al 30% (trenta per cento) del totale attivo consolidato della società.
- ii) la società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the-counter*) negli Stati Uniti d'America.

In ogni caso, le società di nuova acquisizione di cui a punti (i) e (ii) che precedono saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:

- a) sessanta (60) giorni dalla data in cui tale società è stata acquisita dal **Contraente**; o
- b) novanta (90) giorni dalla data in cui la **Società** ha comunicato la futura acquisizione di tale società, a condizione che il **Contraente** comunichi, non appena possibile, per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato *sub a)* o *b)* o oppure prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza**, se precedente.

Su richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un periodo maggiore di quello indicato *sub a)* o *b)* a condizione che il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**. In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del periodo indicato *sub a)* o *b)*.

Sezione 3.2 - Esclusioni

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di alcuna **Garanzia** o **Estensione** in relazione a **Perdite pecuniarie** per:

Art. 3.2.1 Condotte dolose

guadagno, profitto o vantaggio al quale un **Assicurato** non abbia diritto ai sensi di legge; oppure condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione

da parte dell'Assicurato in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Nessun Atto illecito commesso da un Assicurato potrà essere imputato a qualsiasi altra Persona assicurata al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente Paragrafo.

Art. 3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta

(i) **Richiesta di risarcimento** o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'Assicuratore non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'Assicuratore stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del **Periodo di validità della polizza**; (ii) controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrari ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

Art. 3.2.3 Danno alla persona / danno a cose

(i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona; nonché (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia la presente esclusione non si applica a:

- a) **Richieste di risarcimento** per danno da stress emotivo dovuto ad un **Atto illecito** relativo al rapporto di lavoro;
- b) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4 (b) del Frontespizio;
- c) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale **Persona assicurata** per **Omicidio colposo** o **preterintenzionale**.
- d) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona Assicurata** in relazione a **Richieste di Risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate da un'autorità competente, fermo il sottolimito indicato al punto 4 (d) del frontespizio. Con riferimento alle sole **Richiesta di risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate nei confronti di una **Persona**

assicurata da parte di un azionista della Società - sia per conto proprio, sia per conto della Società - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

Art. 3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto: (i) di un qualsiasi Assicurato; (ii) di un Ente esterno nel quale una Persona assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno.

La presente Esclusione **non opera** in relazione a:

a) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata e promossa:

i) dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della Società o dell'Ente esterno, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Amministratore di Ente esterno, fatta eccezione per un Amministratore o un Amministratore di Ente esterno coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge Sarbanes-Oxley;

ii) da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;

iii) da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;

iv) da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno; o

v) da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;

b) le Spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona assicurata.

Art. 3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)

L'esercizio, da parte della Società, da parte di Enti esterni, o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze. La presente esclusione non sarà applicata a richieste di risarcimento avanzate direttamente o per conto della Società da un possessore di titoli della Società, in quanto tale, nella forma di un'azione diretta, derivata, promosso tramite azione sociale deliberata tramite assemblea degli azionisti, avanzate nei confronti dell'assicurato che si basino sulla presunta mancanza di controllo di un assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro errore od

omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta di risarcimento sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l'assistenza o l'intervento diretto della Società o di un Assicurato.

Art. 3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo-contabile.

Sezione 4 - Gestione dei sinistri

Art. 4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

(i) durante il **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**; ed in ogni caso (ii) non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza** o del **Periodo di osservazione**, ma soltanto se tale **Richiesta di risarcimento** è stata notificata all'Assicuratore nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale **Richiesta di risarcimento** all'Assicurato.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** ed alle circostanze (ai sensi del successivo articolo 4.2) dovranno essere inviate dall'Assicurato per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile Italiano.

Art. 4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento

Nel caso in cui, durante il **Periodo di validità della polizza**, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della **Perdita pecuniaria** potenziale.

Art. 4.3 Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del **Periodo di validità della polizza** (o del **Periodo di osservazione**), che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o **Atto illecito** lamentato in una:

(i) **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di validità della polizza** (o il **Periodo di osservazione**);

(ii) circostanza che possa dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**; tempestivamente e debitamente comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata

presentata la prima **Richiesta di risarcimento** o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza, ai sensi della precedente clausola.

Inoltre, tutte le **Richieste di risarcimento** traenti origine da, basate su o attribuibili a (i) un medesimo **Atto illecito**, o a (ii) una serie di **Atti illeciti** originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più **Assicurati** e diretti più persone fisiche e/o giuridiche, saranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente polizza e soggette all'unico **Massimale** di cui al punto 3 del Frontespizio.

Art. 4.4 Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'Assicuratore stesso.

L'Assicurato inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della **Perdita pecuniaria** e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della Società **Assicuratrice** secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile Italiano.

L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano.

L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore.

Se la Società presenta una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di una **Persona assicurata**, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra **Persona assicurata**, né con la Società, in relazione a tale **Richiesta di risarcimento**.

Art. 4.5 Anticipo delle Spese di difesa

L'Assicuratore, previa verifica di congruità, anticiperà le **Spesa di difesa** in garanzia rese necessarie a seguito della **Richiesta di risarcimento** prima della definizione del giudizio.

Art. 4.6 Pagamento delle Spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le **Spese di difesa** dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

Art. 4.7 Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le **Spese di emergenza**) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

Il Contraente

La Società

.....

.....